

**ACCORDO TRA LA REGIONE TOSCANA E LA REGIONE LAZIO PER IL
CONFERIMENTO IN IMPIANTI SITUATI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE
TOSCANA DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA REGIONE LAZIO**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE TOSCANA

E

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE LAZIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, che all’art. 177 “Campo di applicazione e finalità” commi 1 e 2 prevede:

“1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE , prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”;

VISTO che il medesimo d.lgs. n. 152/2006 all’art.182 “Smaltimento dei rifiuti” comma 3 prevede che “3. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano”

RICHIAMATO l’art. 17 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” della Regione Toscana che dispone che “negli impianti localizzati nel territorio regionale lo smaltimento dei rifiuti urbani e di materiali di risulta della lavorazione degli stessi, prodotti in altre regioni, può essere consentito esclusivamente previa definizione di specifiche intese, convenzioni o accordi di programma tra la Regione Toscana e le altre Regioni interessate”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale toscana n 275 del 20/03/2018 "DGRT 19/2018 - Ulteriori disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento" con la quale si vieta "lo smaltimento negli impianti di discarica regionali, fatti salvi eventuali accordi interregionali ai sensi dell’articolo 182 comma 3 del d.lgs. 152/2006, dei rifiuti prodotti fuori dal territorio regionale di seguito elencati:

- frazione secca di sopravaglio prodotta dai processi di selezione meccanica effettuata sui rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01) in impianti autorizzati per operazioni di recupero o smaltimento e codificata con codice CER 19.12.12;
- scarti e sovralli prodotti dai processi di selezione meccanica effettuata sui rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01) in impianti autorizzati per operazioni di recupero o smaltimento e codificati con codice CER 19.12.12;"

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 “Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007” della Regione Toscana;

VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti.” della

Regione Lazio;

VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB) della Regione Toscana approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94 e modificato con deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2017, n. 55;

VISTO il Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione Lazio approvato ai sensi dell'art 7, c. 1 della l.r 27/1998 con deliberazione del Consiglio regionale n. 14/2012.

VISTA la nota della Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio protocollo in arrivo n. U.0007875 del 07-01-2020;

PRESO ATTO che nella suddetta nota la Regione Lazio, tenendo conto della richiesta della Soc. A.M.A. SpA di attivare accordi regionali, ha chiesto alla Regione Toscana la disponibilità all'approvazione di un accordo tra Regione Toscana e Regione Lazio, ai sensi dell'art 182 comma 3 del dlgs 152/2006, per il conferimento in impianti situati nel territorio della Regione Toscana di rifiuti urbani provenienti dalla regione Lazio e prodotti da Roma Capitale.

EVIDENZIATO che la richiesta di accordo interregionale riguarda in particolare flussi di rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01) che saranno oggetto di preventivo trattamento presso impianti TMB toscani per il successivo smaltimento/recupero dei rifiuti esitanti dal trattamento in impianti finali toscani, nel rispetto di titoli autorizzativi posseduti dai singoli impianti e della normativa vigente;

RILEVATO che, facendo seguito alla richiesta della Regione Lazio, il Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti della Regione Toscana ha provveduto, con nota protocollo n. 33803 del 28/01/2020, a richiedere all'AATO Toscana Costa e all'AATO Toscana Sud di valutare eventuali disponibilità residue di trattamento da destinare a tali flussi extra regionali;

PRESO atto delle note pervenute e in particolare della nota prot. n. 56658 del 13/2/2020 inviata da AATO Toscana Costa con la quale, tenuto conto della programmazione dei flussi operata dalla stessa, si comunicano capacità di trattamento disponibili per flussi extra regionali presso gli impianti di trattamento siti nei comuni di Massarosa, loc. Pioppogatto (società Ersu spa) e Massa, località Gotara (società Cermec Spa)

RICHIAMATA altresì la nota protocollo n. 63195 del 18/02/20 del Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti della Regione Toscana con la quale si comunica, per quanto di competenza, nulla osta ai conferimenti negli impianti suddetti fermo restando il pieno rispetto dei limiti autorizzati;

CONSIDERATO che l'accordo interregionale dovrà prevedere:

- 1) una durata di sette mesi dalla data della sottoscrizione dello stesso;
- 2) un quantitativo massimo, nei sette mesi di efficacia dell'accordo, di 9.000 t per l'impianto della società ERSU spa e 4.500 t per l'impianto della società Cermec spa di rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01) provenienti dalla regione Lazio (Roma Capitale) destinati a trattamento presso i suddetti impianti;
- 3) che la gestione dei flussi di rifiuti esitanti dal trattamento avvenga a cura del medesimo impianto;

RITENUTO che i quantitativi da conferire nei suddetti impianti dovranno essere oggetto di specifica convenzione tra soggetto conferente e gestore dell'impianto toscano, sentita l'Autorità di Ambito Toscana Costa;

RILEVATO che, attraverso la convenzione di cui alla precedente alinea dovranno essere verificati e garantiti in particolare, i seguenti elementi:

- dovranno essere garantite prioritariamente le esigenze di trattamento e smaltimento dei rifiuti della Toscana;
- dovrà essere garantito il pieno rispetto di quanto previsto dalla Circolare del Ministro Orlando prot. n. 0042442/GAB del 6 agosto 2013;
- dovranno essere rispettate tutte le disposizioni normative vigenti in materia, nonché tutte le condizioni previste negli atti autorizzativi degli impianti;

RITENUTO che sussistano i presupposti richiesti dalla normativa vigente per la sottoscrizione di un accordo tra la Regione Toscana e la Regione Lazio per il conferimento di rifiuti urbani non differenziati (CER 200301) in impianti di trattamento toscani, ai sensi dell'art. 182, comma 3, del d.lgs. 152/2006;

Vista la Deliberazione della Giunta della Regione Toscana n. del

Vista la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. del

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO CON LA STIPULA DEL PRESENTE ACCORDO CONCORDANO

di consentire, per un periodo di sette mesi dalla stipula del presente accordo tra la Regione Toscana e la Regione Lazio, il conferimento di rifiuti urbani non differenziati CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale in impianti di trattamento della regione Toscana, secondo le disposizioni seguenti.

A tal fine, stabiliscono quanto segue.

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Le attività di conferimento presso gli impianti di trattamento della regione Toscana potranno essere effettuate per un periodo massimo di sette mesi dalla data di stipula del presente accordo e per un quantitativo complessivo massimo, nel periodo suddetto, di 13 500 t di rifiuti CER 20.03.01.

I rifiuti provenienti dalla regione Lazio potranno essere conferiti presso gli impianti di trattamento di AATO Toscana Costa della società:

- ERSU spa, località Pioppogatto (Comune di Massarosa, Prov. Lucca)
- CERMEC spa, località Gotara (Prov. di Massa Carrara);

per un quantitativo massimo nei sette mesi di 9.000 t per l'impianto della società ERSU spa e 4.500 t per l'impianto della società Cermec spa.

La gestione dei flussi di rifiuti esitanti dagli impianti di trattamento suddetti sarà a cura del medesimo impianto.

I rifiuti dovranno essere conferiti agli impianti sopra individuati nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 3.

ART. 2

I rifiuti oggetto del presente Accordo sono quelli prodotti nel territorio di Roma Capitale.

L'eventuale accertamento della non corrispondenza della provenienza dei flussi comporterà l'automatica risoluzione del presente accordo.

La non corrispondenza dei rifiuti al CER 20.03.01 comporterà la loro restituzione al produttore con ogni onere a carico del medesimo.

ART. 3

Le modalità tecniche operative e le condizioni di conferimento dei rifiuti agli impianti, anche con riferimento a quanto non previsto nel presente accordo (orari di accesso, garanzie, modalità di smaltimento dei rifiuti residui del trattamento etc...), saranno definite direttamente dal gestore dell'impianto di destinazione e dal soggetto conferitore, mediante sottoscrizione di specifica convenzione sentita l'Autorità di ambito competente nel territorio di destinazione (AATO Toscana Costa), nel rispetto delle caratteristiche tecnologiche dell'impianto stesso e delle prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni, nonché nel rispetto scrupoloso delle norme statali e regionali vigenti in materia.

La suddetta convenzione dovrà garantire tra le altre cose:

- prioritariamente le esigenze di trattamento e smaltimento dei rifiuti della Toscana;
- il pieno rispetto di quanto previsto dalla Circolare del Ministro Orlando prot. n. 0042442/GAB del 6 agosto 2013.

I conferimenti dovranno comunque essere oggetto di apposita programmazione tale da consentire la corretta operatività dell'impianto ed escludere criticità gestionali.

Sarà cura del soggetto gestore provvedere ad inviare tempestivamente alla Regione Toscana, Regione Lazio, all'Autorità di ambito Ato Toscana Costa nonché ad ARPAT e ad ARPALAZIO, la convenzione di cui sopra.

ART. 4

Il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire esclusivamente a mezzo di imprese di trasporto autorizzate e munite dell'iscrizione, per le categorie corrispondenti, presso le Sezioni Regionali territorialmente competenti dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

ART. 5

I costi di trattamento dei rifiuti (prevedendo tra essi anche il tributo speciale per il deposito in discarica di cui all'art 3 della l. 549/1995) saranno stabiliti tra conferitori e gestori degli impianti.

ART. 6

I controlli relativi all'attuazione e al rispetto del presente accordo sono affidati alla Regione Toscana, alla Regione Lazio, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, che si avvalgono dell'ARPAT e dell'ARPALAZIO. A tal fine le aziende conferenti e destinataria dei rifiuti dovranno presentare mensilmente alle Regioni, all'Autorità di Ambito Toscana Costa nonché ad ARPAT e ARPALAZIO una relazione controfirmata dal legale rappresentante che riepiloghi i quantitativi dei rifiuti rispettivamente in uscita e in ingresso all'impianto.

Le attività di controllo svolte da ARPAT rientrano nelle attività istituzionali obbligatorie di cui all'articolo 5, comma 1 della l.r. 30/2009.

ART. 7

Il presente accordo ha validità di sette mesi dalla data della sottoscrizione dello stesso tra le Regioni firmatarie.

Il presente accordo sarà notificato, a cura degli uffici della Regione Toscana e della Regione Lazio, rispettivamente per i territori di competenza, all'Autorità di Ambito Toscana Costa, al Comune sede degli impianti toscani, ai gestori degli impianti interessati, al/ai conferitori dei rifiuti provenienti dalla Regione Lazio, alle ARPA.

PER LA REGIONE TOSCANA

(.....)

PER LA REGIONE LAZIO

(.....)